

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria - Presidente

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. MARCHESE Gabriella - rel. Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22891-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1940/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza n. 1940 del 2015, pubblicata il 9.7.2015, respingeva la domanda di (OMISSIS) di risarcimento del danno per mancato godimento del riposo compensativo in relazione al servizio di pronta disponibilita' cd. passiva;

con ricorso notificato il 20.7.2019, (OMISSIS) ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con due motivi;

L'ASL di (OMISSIS) ha opposto difese, con controricorso;

la proposta del relatore e' stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4, parte ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento. Assume che l'atto di appello non le sarebbe stato notificato e tanto meno la sentenza della Corte territoriale; deduce di aver avuto conoscenza di quest'ultima solo a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo;

con il secondo motivo - ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 - deduce la violazione dell'articolo 348 c.p.c., per non avere il Giudice di appello dichiarato l'improcedibilità del gravame, stante l'assenza di prova della notifica dell'atto di appello;

i motivi vanno congiuntamente esaminati per stretta connessione;

parte ricorrente assume - ma non dimostra - che sussiste la situazione disciplinata dall'articolo 327 c.p.c., comma 2;

soccorre il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente, dopo la scadenza del termine di impugnazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'articolo 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. n. 8 del 2019; Cass. n. 833 del 2007; Cass. n. 2134 del 2002; Cass. n. 31 del 1999; Cass. n. 13012 del 1997; Cass. n. 4222 del 1994);

in altri termini, la decadenza dell'impugnazione, per il decorso del termine, non si verifica solo qualora il contumace riesca a dimostrare la sussistenza di due concomitanti presupposti: uno, di carattere oggettivo, rappresentato dalla nullità degli atti; l'altro, di natura soggettiva, relativo alla mancata conoscenza del processo;

nel caso in esame, a fronte della testuale affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui " (OMISSIS), benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio", parte ricorrente si è limitata a riportare, in via di mera sintesi, il contenuto di alcuni verbali di udienza, non idonei a sorreggere le censure e a soddisfare l'onere indicato; dal canto suo, parte controricorrente indica una serie di atti (v. pag. 5 controricorso) a dimostrazione dell'esatto contrario di quanto dedotto in ricorso;

il ricorso va, quindi, rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.